

(N. 1768-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato n. 2505)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro del Bilancio**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone la conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, riguardante provvedimenti di emergenza per la tutela di prodotti provenienti dai nostri allevatori di suini.

Il motivo del provvedimento sta nel fatto che agli esportatori francesi di strutto viene concesso un premio di 50 franchi per chilogrammo.

È infatti in dipendenza di detta situazione che le statistiche sul commercio estero rivelano un aumento notevolissimo, negli ultimi mesi, delle importazioni di tale prodotto dalla Francia. Si pensi che, da cifre irrilevanti nell'anno 1954, si è passati a quintali 4.498 nel 1955 ed a quintali 14.394 per il primo trimestre 1956 e quintali 33.513 per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1956.

È chiaro che il premio, riducendo artificiosamente il prezzo del prodotto francese, viene a creare una insostenibile concorrenza nella

quale il prodotto italiano si trova in condizioni di inferiorità.

Era quindi urgente provvedere con i mezzi legali a disposizione, per controbilanciarne gli effetti negativi nei confronti dei nostri allevatori di suini.

È a tale scopo che il Governo ha emesso il decreto che si propone di convertire in legge, istituendo un coefficiente compensativo all'importazione dalla Francia, che si è calcolato in lire 90 per chilogrammo netto. È quasi superfluo ricordare che esso s'intona perfettamente con le norme internazionali in atto e precisamente con le disposizioni contenute nell'articolo 8 della tariffa sui dazi doganali di importazione stabilita in armonia coi trattati vigenti.

Il relatore ritiene che i motivi suesposti giustifichino pienamente il provvedimento ed anzi lo rendano quanto mai necessario ed opportuno e perciò confida che esso sarà approvato dagli onorevoli colleghi.

CENINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).